



Città di Maranello

# COMUNE DI MARANELLO

Provincia di Modena

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 18 del 24/03/2015

### ORIGINALE

**Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2015**

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **MARZO** alle ore 16:00, nella **Residenza** Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del signor **Simonini Mauro**.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Nome	P	A	N.	Nome	P	A
1	MORINI MASSIMILIANO	SI		10	SIMONINI MAURO	SI	
2	MAMMI MONICA	SI		11	TUGNOLI FABIO	SI	
3	FONTANA JURI		SI	12	BARBOLINI LUCA	SI	
4	TRENTI ANDREA		SI	13	SAVOIA CHRISTIAN	SI	
5	GIOVANELLI MARCO		SI	14	ZIPPO VINCENZO	SI	
6	VANDELLI MONICA	SI		15	CURSIO MATTEO	SI	
7	CANALINI ALBERTO	SI		16	GUIDELLI BARBARA	SI	
8	FERRARI CHIARA	SI		17	DELL'AVERSANO ANDREA	SI	
9	SPITALERI TIMPONE MARCO	SI					

Totale Presenti n. 14

Totale Assenti n. 3

Sono presenti gli Assessori: ZIRONI LUIGI, CASELLI PATRIZIA, COSTETTI ALESSIO, MONTONE NICOLA.

Partecipa il Segretario Generale Motolese Dott.ssa Anna Maria.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: SPITALERI TIMPONE MARCO, TUGNOLI FABIO, SAVOIA CHRISTIAN.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Sono presenti, rispetto all'appello iniziale, anche i Consiglieri Fontana Juri, Giovanelli Marco, Trenti Andrea e l'Assessore Mililli Mariaelena (sono presenti 17 consiglieri);

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;
- l'art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**Visto** l'art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 01/04/2014, il quale dispone che:

*«1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.*

*2 Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta».*

**Considerato che** il comma 679 della legge n. 190 del 23.12.2014 ( Legge di stabilità 2015) interviene sul comma 677 della L.147/ 2013, prevedendo che le disposizioni transitorie, inizialmente stabilite solo per il 2014, siano estese anche al successivo periodo d'imposta 2015;

**Richiamate** pertanto le disposizioni della L. 147/2013 come modificate dal Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 art. 1 comma 1 lettera a) e della legge n. 190 del 23.12.2014:

- l'art. 1, comma 676, dispone che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, dispone che il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.
- all'art. 1, comma 678, dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

**Visto che** dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali, ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune ha reperito le risorse mancanti attraverso l'applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura parziale dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2015:

Manutenzione Patrimonio e verde pubblico	€ 1.083.495,00
Polizia Municipale	€ 1.038.512,00
Manutenzione strade e illuminazione pubblica	€ 482.968,00
Totale	€ 2.604.975,00
Gettito Tasi	€ 1.240.000
% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi	48%

#### **Ritenuto necessario**

- di avvalersi parzialmente della facoltà introdotta dal DL n.16/2014 (aumento dello 0,8 per mille) aumentando l'aliquota TASI dal 2,5 per mille al 3 per mille dal 2015, al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principale e delle famiglie con figli;

**Visto** il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con deliberazione consiliare n.24 del 01/04/2014;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 01/04/2014 con la quale sono state approvate le aliquote della TASI per l'anno 2014;

Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso applicando le aliquote e le detrazioni sotto indicate ammonta ed euro 1.240.000,00 e può essere ottenuto attraverso le seguenti misure:

- 1) aliquota Tasi del 3,0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento dell'IMU;
- 2) nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del possessore.
- 3) detrazione per l'abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale non rivalutata della sola unità immobiliare abitativa e nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo rendita catastale unità abitativa	Detrazione euro
fino a € 350,00	100
da € 350,01 a € 400,00	70
da € 400,01 a € 450,00	50
da 450,01 a € 500,00	30
oltre € 500,00	0

La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- 4) Detrazione di € 30,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della presente non può superare l'importo massimo di € 240,00;

- 5) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

Visti

- il comma 169 Legge 296/2006 che fissa il termine per deliberare le tariffe e le aliquote comunali entro la data di approvazione del Bilancio di previsione, dando atto che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art.151, comma 1, del DLgs 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti locali;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 Dicembre 2014 pubblicato nella GU del 30/12/2014 n.301 che differisce al 31 marzo il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 16 del 24/02/2015 con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio Annuale di previsione per l'esercizio 2015 e del Bilancio pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2015

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della Commissione Bilancio nella seduta del 16/03/2015;

Su proposta della Giunta;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente dell'Area Economico Finanziaria;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge, che si allegano all'originale del presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

Con votazione espressa per alzata di mano, accertata come segue dagli scrutatori:

CONSIGLIERI PRESENTI	17
CONSIGLIERI VOTANTI	17
CONSIGLIERI ASTENUTI	00
VOTI FAVOREVOLI	11
VOTI CONTRARI	06

COGNOME E NOME	GRUPPO	VOTAZIONE	
MORINI MASSIMILIANO	PARTITO DEMOCRATICO	Favorevoli	
MAMMI MONICA			
TRENTI ANDREA			
FONTANA JURI			
GIOVANELLI MARCO			
VANDELLI MONICA			
CANALINI ALBERTO			
FERRARI CHIARA			
SPITALERI TIMPONE MARCO			
SIMONINI MAURO			LA TUA MARANELLO MAX MORINI SINDACO
TUGNOLI FABIO			
BARBOLINI LUCA	LISTA CIVICA PER MARANELLO BARBOLINI	Contrari	
SAVOIA CHRISTIAN			
ZIPPO VINCENZO	FORZA ITALIA BERLUSCONI PER MARANELLO		
CURSIO MATTEO	MOVIMENTO 5 STELLE MARANELLO		
GUIDELLI BARBARA			
DELL'AVERSANO			
ANDREA			

### D E L I B E R A

A) di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):

- 1) aliquota Tasi del 3 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento dell'IMU;
- 2) nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del possessore.
- 3) detrazione per l'abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale non rivalutata della sola unità immobiliare abitativa e nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo rendita catastale unità abitativa	Detrazione euro
fino a € 350,00	100
da € 350,01 a € 400,00	70
da € 400,01 a € 450,00	50
da 450,01 a € 500,00	30
oltre € 500,00	0

La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- 4) Detrazione di € 30,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della detrazione, al netto della detrazione per rendita catastale, non può superare l'importo massimo di € 240,00;

5) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2015.

C) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.

Indi, con separata votazione:

CONSIGLIERI PRESENTI	17
CONSIGLIERI VOTANTI	17
CONSIGLIERI ASTENUTI	00
VOTI FAVOREVOLI	11
VOTI CONTRARI	06

COGNOME E NOME	GRUPPO	VOTAZIONE
MORINI MASSIMILIANO	PARTITO DEMOCRATICO	Favorevoli
MAMMI MONICA		
TRENTI ANDREA		
FONTANA JURI		
GIOVANELLI MARCO		
VANDELLI MONICA		
CANALINI ALBERTO		
FERRARI CHIARA		
SPITALERI TIMPONE MARCO		
SIMONINI MAURO		
TUGNOLI FABIO		
BARBOLINI LUCA	LISTA CIVICA PER MARANELLO BARBOLINI	
SAVOIA CHRISTIAN		
ZIPPO VINCENZO	FORZA ITALIA BERLUSCONI PER MARANELLO	
CURSIO MATTEO	MOVIMENTO 5 STELLE MARANELLO	
GUIDELLI BARBARA		
DELL'AVERSANO ANDREA		

### **DELIBERA**

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.L.vo n.267 del 18/08/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali".

### **APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

il Presidente del Consiglio  
Simonini Mauro

Il Segretario Generale  
Motolese Dott.ssa Anna Maria

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto informatico (MP3) a norma e per gli effetti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Il file, contenente la fonoriproduzione, viene archiviato in apposita cartella con la data della relativa seduta consiliare e verrà conservata con gli atti, a disposizione, dei singoli consiglieri e degli aventi titolo).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio  
Simonini Mauro

Il Segretario Generale  
Motolese Dott.ssa Anna Maria

---

Come risulta dagli atti d'ufficio, attesto che:

la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal **01/04/2015** al **16/04/2015**

Il Segretario Generale  
Motolese Dott.ssa Anna Maria

---

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 24/03/2015 ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dall'inizio pubblicazione.

Maranello, 11/04/2015

Il Segretario Generale  
Motolese Dott.ssa Anna Maria

---